



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 145 del 29/11/2020

Oggetto: Costituzione Fondo per le risorse decentrate parte stabile e parte variabile, ex art. 67 CCNL 2018 -ANNO 2020.

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre ore 15:00, nella sala delle riunioni della casa Comunale di Marano di Napoli, si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco/Vice Sindaco.

Sono presenti:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
Visconti	Rodolfo	Sindaco	X	
D'Alterio	Paolo Castrese	Vice Sindaco	X	
De Nigris	Marinella	Assessore	X	
Perna	Bianca Geltrude	Assessore		X
Perrotta	Salvatore	Assessore	X	
Rea	Francesco	Assessore	X	
Sabia	Francesca	Assessore	X	

Constatato il numero legale degli intervenuti;
Partecipa il Segretario Generale *Dott.ssa Paola Pucci*

- Visti i pareri allegati, espressi ai sensi degli art. 49 1° comma, e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui Controlli Interni.



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER :

GIUNTA COMUNALE - () CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Costituzione Fondo per le risorse decentrate parte stabile e parte variabile, ex art. 67 CCNL 2018 –ANNO 2020.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

ATTESTA

Che la stessa comporta-

() non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Dirigente Area

Paola Pucci

li

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, 1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art. 3 Reg. controlli interni.

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

() atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li

Il Dirigente Area.....*Paola Pucci*.....

PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

() **FAVOREVOLE**.....

() **SFAVOREVOLE**.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Pucci



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 31 relativo alla disciplina delle risorse decentrate del CCNL "Regioni – Autonomie Locali" del 22.01.2004 prevede che, annualmente, gli Enti individuino le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente;
- l'art. 67 del CCNL Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 ha ridisciplinato la costituzione del Fondo risorse decentrate a decorrere dall'anno 2018;
- la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito "Fondo") non è materia soggetta a contrattazione, ma è rimessa alla potestà dell'Amministrazione Comunale, nei limiti di quanto previsto dal CCNL e dalle leggi vigenti in materia;
- il Fondo è costituito, ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016-2018, da due categorie di voci: *risorse stabili* (art 67 co.1 e co. 2) e *risorse variabili* (art 67 co.3):
 - Le *risorse stabili*, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, vengono definite in un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori. Le risorse così definite confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, salva l'applicazione di norme di legge vigenti all'epoca della costituzione annuale del Fondo stesso, con particolare riferimento - per il 2019 - all'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017 e all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 "...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". Evidenziato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite al trattamento economico accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018. Dato atto che nell'Ente, il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, si verifica pertanto, la fattispecie secondo la quale "è fatto salvo il limite iniziale" (limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs. 75/2017), ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019;
 - Le *risorse variabili*, determinate annualmente, hanno carattere di eventualità e di variabilità ed integrano le risorse stabili nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dalle relative norme contrattuali.

ATTESO che l'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017 prevede che: "*a decorrere dal 01 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato*".

CONSIDERATO che:



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

- il Comune di Marano di Napoli è stato oggetto nel 2009 di verifica amministrativo contabile da parte dell'Ispettorato di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e Finanze e che, tra i rilievi formulati dall'Ispettorato, è stato contestato un ingiustificato aumento del Fondo in relazione a varie fattispecie, e che le somme illegittimamente portate in aumento del Fondo sono state quantificate nella Deliberazione di C.S. n. 58 del 28/12/2012 in un importo totale complessivo pari ad € **1.292.605,85**;

- l'art. 4 del D.L. 16/2014 convertito nella L. 68/2014 disciplina i casi di mancato rispetto dei vincoli finanziari in materia di contrattazione decentrata, stabilendo che:

" Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. " (comma 1).

e che:

" Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio" (comma 2).

- con la Deliberazione di C.S. n.133 del 30/12/2016 di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2016, si è pianificato un recupero da attuarsi con le modalità previste dall'art. 1 comma 226 della Legge 208/2015 ultimo periodo, ossia l'utilizzo di risparmi derivanti dalle limitazioni alle assunzioni di personale, in ultimo rivisto con la Deliberazione di C.S. n. 206 del 16/10/2018 e con la Deliberazione n. 56 del 26/04/2019 di rideterminazione della dotazione organica e approvazione del Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021;

Tutto ciò premesso si procede alla quantificazione definitiva delle risorse stabili per l'anno 2020.

Per quanto riguarda la costituzione del Fondo 2020, la normativa contenuta nell'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017, ha fissato come tetto di spesa del trattamento accessorio il relativo importo dell'anno 2016, che rappresenta, così come è già stato nel 2017, nel 2018 e nel 2019, il parametro di riferimento per la costituzione del Fondo.

È in seguito intervenuto l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 *"...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*. In data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite al trattamento economico accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

Dato atto che nell'Ente, il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, si verifica pertanto, la fattispecie secondo la quale "è fatto salvo il limite iniziale" (limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs. 75/2017), ai sensi del D.M. 17.03.2020 attuativo dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019;

Con la Deliberazione di C.S. n. 133 del 30.12.2016 si è provveduto alla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate, ex art. 31 – 32 CCNL 2002/2005 anno 2016, costituito da una parte stabile pari ad € 899.865,69,



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ed una parte variabile quantificata in € 312.381,83, di cui la quota soggetta ai limiti richiamati dall'art. 1 comma 236 della Legge 208 del 31/12/2015 è pari ad € 92.381,83.

Al fondo veniva inoltre apportata una decurtazione, quantificata in € 37.378,06, in applicazione dell'art. 40 comma 3 *quinquies* del D. Lgs.165/2001 (*riduzione fondo per verifica contabile Mef*), come di seguito schematizzato:

RISORSE STABILI 2016	<i>Risorse Storiche Consolidate</i>	€ 1.023.308,69
	<i>Riduzione ex art. 1 comma 236 Legge 208/2015</i>	- € 123.443,00
	TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 899.865,69
RISORSE VARIABILI 2016	Risorse variabili soggette al limite	€ 92.381,83
	Risorse variabili NON soggette al limite	€ 220.000,00
	TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 312.381,83
	FONDO RISORSE DECENTRATE 2016	€ 1.212.247,52
	<i>Recupero ex D.L. 16/2010 art. 4</i>	- € 37.378,06
FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 DISPONIBILE		€ 1.174.869,81

Nel 2017, con Deliberazione di C.S. n. 202 del 28.12.2017, si è provveduto alla Costituzione del Fondo per l'anno 2017 pari ad € 899.865,69 di parte stabile e ad € 64.044,73 di parte variabile soggetta ai limiti. Inoltre si è quantificato in € 52.739,14 la decurtazione 2016 in applicazione dell'art. 40 comma 3 *quinquies* del D. Lgs.165/2001 (*riduzione fondo per verifica contabile Mef*).

Nel 2018, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31.12.2018, si è provveduto alla Costituzione del Fondo per l'anno 2018 pari ad € 742.155,94 di parte stabile e ad € 86.920,64 di parte variabile di cui € 72.290,14 soggetta ai limiti. Inoltre si è quantificato in € 78.871,60 (economie fondo 2017) la decurtazione 2018 in applicazione dell'art. 40 comma 3 *quinquies* del D. Lgs.165/2001 (*riduzione fondo per verifica contabile Mef*).

Si prende atto, per quanto riguarda la costituzione della Parte Stabile del Fondo 2020, della Determinazione Dirigenziale n. 133 del 07/12/2020, che si allega al presente atto, con la quale il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria ha:

- **QUANTIFICATO** in via provvisoria il Fondo Risorse Decentrate Stabili **TEORICO**, in applicazione dell'art. 67 comma 1 e 2 CCNL 2016/2018, per l'anno 2020 per un ammontare totale di € 757.797,54, come da tabella di seguito riportata:

RISORSE STABILI 2020		
<i>Art. 67 comma 1</i>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) certificato - art. 67 c.1 CCNL 2016-2018	€ 729.710,04	
LIMITE RISORSE STABILI 2016 AL NETTO DELLE PO FINANZIATE DA BILANCIO		
<i>Art. 67 comma 2</i>		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2017 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 3.659,63	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2018 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 7.138,17	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2019 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 6.795,88	
DECURTAZIONE PROVVISORIA DEL FONDO - PARTE FISSA (limite 2016)	- € 17.593,68	
RISORSE STABILI 2020 oggetto di limite	€ 729.710,04	
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 12.445,90	<i>fuori tetto</i>



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

INCREMENTO EX ART. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018 DI € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015	€ 15.641,60	<i>fuori tetto</i>
TOTALE RISORSE STABILI 2020	€ 757.797,54	

- **SUBORDINATO** gli effetti della costituzione provvisoria delle risorse decentrate stabili 2020 alla certificazione da parte del Collegio dei Revisori, nel rispetto di quanto previsto dall'art 67 co.1 del CCNL Funzioni Locali;

- **DEMANDATO** alla competenza dell'organo di vertice:

1) la definizione dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate 2020 con l'aggiunta, alle risorse stabili, delle eventuali risorse di natura variabile, di cui all'art. 67 comma 3 del vigente CCNL;

2) l'eventuale rivalutazione in sede di costituzione del Fondo risorse decentrate nel suo complesso (parte stabile e parte variabile), della decurtazione provvisoria di € 17.593,68, al fine del rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

ACQUISITO il Verbale n. 29 del 17/12/2018 e il Verbale n. 27 del 17/04/2019, trasmessi rispettivamente con pec del 18/12/2018 e del 18/04/2019, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere favorevole alla Deliberazione della C.S. n. 202 del 28/12/2017 di costituzione del Fondo per le risorse decentrate parte stabile e parte variabile ex art. 31-32 CCNL 2002-2005 –ANNO 2017 e alla Deliberazione n. 17 del 31/12/2018, richiesto, ai sensi dell'art 67 co.1 del CCNL Funzioni Locali per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2018;

LETTO l'art. 11 del D.L. 135/2018 che recita: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*.

CONSIDERATO che la norma richiamata conferma definitivamente quanto già affermato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Funzioni Locali, e determinato dalla Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19/2018, ovvero che *gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;*

RITENUTO in via prudenziale, procedere, al fine del rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 integrato dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, ad un confronto separato tra risorse stabili e risorse variabili, e quindi dover confermare la decurtazione delle risorse stabili di € 17.593,68;

Il **PROSPETTO FONDO 2020 parte stabile** risulta quindi il seguente:

DESCRIZIONE	2019	
Risorse stabili 2020		
<i>Art. 67 comma 1</i>		
Limite Risorse stabili 2016 al netto delle PO finanziate da Bilancio	€ 729.710,04	
<i>Art. 67 comma 2</i>		
IMPORTO € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2015 A VALERE FONDO 2019 - art. 67 c.2 lett. a) CCNL 2016-2018	€ 15.641,60	<i>fuori tetto</i>



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 12.445,90	<i>fuori tetto</i>
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2017 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 3.659,63	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2018 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 7.138,17	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2019 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 6.795,88	
DECURTAZIONE DEL FONDO - PARTE FISSA ART. 23 D.LGS. 75/2017 (limite 2016)	- € 17.593,68	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 757.797,54	
<i>Totale Risorse stabili extra tetto</i>	€ 28.087,50	
Totale Risorse stabili nel tetto	€ 729.710,04	<i>limite rispettato</i>

Al fine di ricostruire il procedimento seguito per la determinazione dell'ammontare delle risorse stabili, definite dall'art. 67, co. 1 e 2 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, si richiama l'allegata determinazione di AEF n. 133 del 07/12/2020 la relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

SI DÀ ATTO che dopo la stipula del nuovo CCNL delle Funzioni locali negli enti con la dirigenza, le posizioni organizzative e le alte professionalità vengono imputate a bilancio e non più quale uscita del fondo delle risorse decentrate.

APPLICAZIONE DEL D.L. 16/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 68/2014 ART. 4

All'importo delle Risorse stabili quantificate nella tabella che precede deve, in applicazione dell'art. 4 del D.L. 16/2014 convertito nella L. 68/2014, essere applicato pro-quota il recupero di somme illegittimamente portate in aumento dei Fondi risorse decentrate dal 2005 al 2012.

In relazione a tale fattispecie, nella relazione della citata Determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 133 del 07/12/2020, sono illustrate le contestazioni mosse dal Ministero dell'Economia e Finanze, a seguito della verifica ispettiva amministrativo-contabile svolta presso il Comune dal 4/11 al 17/12/2009, sulla quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché la richiesta pervenuta dallo stesso Ministero di procedere, ai sensi dell'art. 40 comma 3 *quinquies* del D. Lgs.165/2001, al recupero delle somme illegittimamente portate in aumento del Fondo stesso attraverso una proporzionale decurtazione dei fondi di successiva costituzione.

Lo stesso articolo 4 del D.L. 16/2014, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, ha previsto al comma 2 che la quota del recupero non possa eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e che il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia corrispondentemente incrementato.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. 16/2014, quindi, al Comune di Marano di Napoli è fatto obbligo di recuperare gli importi illegittimamente portati in aumento del Fondo risorse decentrate in un numero di annualità pari a quelle in cui sono state illegittimamente aumentate le dotazioni del Fondo risorse decentrate, ossia in 8 annualità (le dotazioni del Fondo risorse decentrate sono state illegittimamente aumentate dal 2005 al 2012) dal 2014 - anno di entrata in vigore della normativa - al 2020.

Come già evidenziato nei precedenti atti, il Fondo salario accessorio del Comune di Marano di Napoli si presenta estremamente esiguo quanto a risorse cd. "libere", ossia non vincolate alla erogazione della progressione orizzontale e dell'indennità di comparto, né destinate alla retribuzione di istituti quali la turnazione, la reperibilità, etc. che sono indispensabili per lo svolgimento di funzioni comunali e per



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

l'erogazione di servizi che attengono a livelli essenziali di prestazioni anche in considerazione della difficoltà di contesto in cui il Comune opera, a causa delle difficili condizioni sociali e dei gravi rischi connessi alla morfologia del territorio (rischio di dissesto idrogeologico), circostanze che rendono estremamente arduo il recupero delle somme illegittimamente utilizzate, attraverso il recupero dalle risorse della contrattazione.

Totale complessivo da recuperare, come quantificato nella Deliberazione del C.S. n. 58 del 28/12/2012		€ 1.292.605,85
A)		
RECUPERI EFFETTUATI		
Meno:	Riduzione operata nel 2013, seguendo le indicazioni espresse dal M.E.F. con nota n. 59815 del 9/07/2012 e quantificata nella Deliberazione di G.C. n. 95 del 27/12/2013	- € 60.000,00
Meno:	Riduzione operata nel 2014, primo anno di applicazione dell'art. 4 del D.L. 16/2014, e quantificata nella Deliberazione di G.C. n. 164 del 30/12/2014	- € 85.306,92
Meno:	Riduzione derivanti dalle destinazione delle economie da non completo utilizzo delle Risorse Stabili 2014, come deliberato dalla G.C. con deliberazione n. 104/2015.	- € 35.000,00
Meno:	Riduzione operata nel 2015 quantificata nella Deliberazione di G.C. n. 104 del 31/12/2015	- € 65.000,00
Meno:	Riduzione operata nel 2016 quantificata nella Deliberazione di C.S. n. 133 del 30/12/2016	- € 37.378,06
Meno:	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2017, quantificata nella Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 202/2017	- € 52.739,14
Meno:	Recupero a valere su economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015 (capacità assunzionali) quantificata nella Deliberazione di C.S. n. 120 del 26/06/2018	- € 39.814,39
Meno:	Riduzione derivanti dalle destinazione delle economie da non completo utilizzo delle Risorse Stabili 2018, come deliberato dalla G.C. con deliberazione n. 17 del 31/12/2018.	- € 78.871,60
Meno:	Recupero a valere su economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015 (capacità assunzionali) quantificata nella Deliberazione di G.M. n. 56 del 26/04/2019)	- € 270.970,45
Meno:	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2019, quantificata nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 23/10/2019	- € 113.411,14
Meno:	Recupero a valere su economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015 (capacità assunzionali 2019) ex Delibera di G.C. n.99 del 30.09.2020	- € 275.059,78
Meno:	Riduzione operata a carico del Fondo risorse decentrate 2019, quantificata nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 23/10/2019 – ex art. 33 D.L. 34/2019	- € 48.314,38
Meno:	Recupero a valere su economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015 (capacità assunzionali 2020) ex Delibera di G.C. n.99 del 30.09.2020	- € 130.739,99
RECUPERO EFFETTUATO B)		€ 1.292.605,95
A)-B)=0 RECUPERO MEF COMPLETATO		

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/2015) ha inoltre integrato la disciplina in materia di recupero delle somme portate illegittimamente in aumento dei Fondi risorse decentrate, a seguito del superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa stabilendo all'art. 1 comma 226, che:



226. *Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228.*

Pertanto, a decorrere dal 2016, il Piano di recupero delle somme portate illegittimamente in aumento dei Fondi dal 2005 al 2012 si è basato su un mix delle seguenti misure:

- Recupero a carico dei Fondi delle 6 annualità residue, dal 2016 al 2021 ex art. 4 comma 1 D.L. 16/2014.

Utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 228 Legge 208/2015 - Legge di stabilità 2016, ovvero impiegando le risorse derivanti dalla capacità assunzionale dell'Ente (228: *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento ((nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018)).*)”

La presente deliberazione sarà trasmessa all'Organo di revisione economico finanziaria per la certificazione dei risparmi di spesa qui calcolati ai sensi dell'art. 1 comma 228 della Legge 208/2015 e da destinare al recupero previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, certificazione richiesta dall'art. 1 comma 226 della Legge 2008/2015.

La stessa deliberazione, unitamente alla certificazione dell'Organo di revisione, sarà trasmessa - ex art. 4 comma 1 ultimo periodo del D.L. 16/2014 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Si PROCEDE quindi alla **QUANTIFICAZIONE** della **PARTE VARIABILE** del Fondo 2020:

PREMESSO che rientra nelle competenze dell'Organo di indirizzo politico la quantificazione delle Risorse variabili, nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dalle relative norme contrattuali e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione.

SENTITI il Segretario Generale e i Dirigenti d'Area, ognuno per quanto di competenza, in merito alla quantificazione delle risorse variabili, previste dall'art. 67 comma 3 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

PRESO ATTO

- *che* nel bilancio di previsione 2020 è stata assicurata copertura finanziaria per il finanziamento della parte variabile del fondo dei seguenti istituti:

- ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 gli incentivi delle funzioni tecniche con copertura nei quadri economici delle singole opere;

- *che*, in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. 75 del 25/05/2017, come integrato dall'art. 32 comma 3 del DL 34/2019 (*Decreto Crescita*) è stata operata una riduzione di € 17.593,68 (adeguamento al limite 2016);



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

- *che* le seguenti risorse variabili non sono assoggettate alla applicazione delle norme di contenimento della spesa, come da indicazioni formulate dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite che esclude dal tetto e dal taglio le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti:

- a) Incentivi per la progettazione ex art. 113 commi 2-4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Compensi ISTAT;

- *che* inoltre non sono assoggettate alla applicazione delle norme di contenimento della spesa le risorse non utilizzate del Fondo dell'anno precedente.

RITENUTO, pertanto, di dover dotare il Fondo Parte Variabile delle seguenti risorse:

Risorse variabili ex art. 67 comma 3 lett. c:

- le risorse relative ai compensi Istat € 36.255,48;
- € 11.220,70 ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 incentivi delle funzioni tecniche;
*(*tutte le voci sono quantificate al netto degli oneri a carico dell'Ente, intendendo per oneri quelli previdenziali/assicurativi e l'IRAP)*

Si ritiene, infine, di dover destinare le economie del fondo 2020, alla performance.

VERIFICATO, ai fini dell'applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. N. 75 del 25/05/2017, che l'importo costituito dalle risorse variabili assoggettate all'applicazione delle norme di contenimento della spesa, pari ad un totale di € 47.476,18 risulta inferiore alle voci variabili soggette al limite previste nel Fondo 2016, pari ad € 92.381,83, e che pertanto non è necessario effettuare alcuna riduzione;

Al fondo così costituito viene applicata alla parte stabile, in autotutela, ex art. 4 comma 1 D.L. 16/2014, relativamente alla voce parte variabile *art. 67 comma 5 lettera b)* come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 131/2019, ai sensi dell'art. 67 comma 6 secondo cui non è possibile stanziare tali somme per gli enti che si trovino in dissesto, una riduzione pari a euro 37.030,00, progetto ex art. 208 CDS. Mentre per la restante cifra di € 9.267,00 destinata al progetto "Vivi la strada", che non ha avuto seguito a causa della chiusura delle scuole per il periodo di emergenza da covid 19, non è necessario provvedere alla decurtazione.

Per effetto di quanto sopra il **Fondo Risorse Decentrate** ex art. 67 CCNL 21/05/2018, viene costituito **per l'anno 2020**, per un ammontare totale di € 768.243,70 ripartito in un Fondo Risorse Decentrate Stabili di € 720.767,50 e un Fondo Risorse Decentrate Variabili di € 47.476,18;

ATTESO che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017, adeguato dall'art. 32 D.L. 34/2019, come ribadito dall'art. 67 comma 7 del CCNL Funzioni Locali triennio 2016/2018;

DATO ATTO che tutti gli importi previsti, sia relativi alla parte Stabile sia alla parte Variabile, trovano copertura finanziaria in appositi stanziamenti del bilancio 2020 e che tali somme sono tutte considerate esposte al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, intendendo per oneri riflessi gli oneri previdenziali/assicurativi e l'IRAP;



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

DATO ATTO che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge di contratto collettivo di lavoro;

RITENUTO quindi, di dover approvare la tabella di costituzione del Fondo 2020, in modo da provvedere alla successiva ripartizione delle risorse così costituite;

ACCERTATO che la copertura finanziaria dei costi del fondo è assicurata dalla disponibilità degli appositi capitoli di bilancio;

VISTI i commi dall'8 al 12 dell'art. 67 D.L. 112/2008 (convertito con legge 133/08), circa l'obbligo di trasmettere annualmente alla Corte dei Conti per il tramite del Ministero dell'economia e finanze, specifiche informazioni sulla contrattazione integrazione integrativa;

VISTO il vigente CCNL "Funzioni Locali" ed in particolare l'art. 67 di disciplina delle risorse decentrate;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

ACQUISITI i pareri del Dirigente Area Amministrativa e del Dirigente Area Economico-Finanziaria resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000, e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

DELIBERA di:

APPROVARE la tabella di costituzione del Fondo ex artt. 67 CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, per l'anno 2020, di cui all'allegato prospetto a), costituente parte integrante della presente deliberazione, per un ammontare totale di € 768,243,70 ripartito in un Fondo Risorse Decentrate Stabili di € 720.767,54 e un Fondo Risorse Decentrate Variabili di € 47.476,18 costituite da risorse variabili soggette ai limiti di spesa, come dettagliato dal seguenti prospetto:

DESCRIZIONE	2019	
Risorse stabili 2020		
<i>Art. 67 comma 1</i>		
Limite Risorse stabili 2016 al netto delle PO finanziate da Bilancio	€ 729.710,04	
<i>Art. 67 comma 2</i>		
IMPORTO € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2015 A VALERE FONDO 2019 - art. 67 c.2 lett. a) CCNL 2016-2018	€ 15.641,60	<i>fuori tetto</i>
DIFFERENZE INCREMENTI PEO- art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 12.445,90	<i>fuori tetto</i>
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2017 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 3.659,63	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2018 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 7.138,17	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO nel 2019 - art. 67 c.2 lett. b) CCNL 2016-2018	€ 6.795,88	
DECURTAZIONE DEL FONDO - PARTE FISSA ART. 23 D. LGS. 75/2017 (limite 2016)	- € 17.593,68	
TOTALE RISORSE STABILI (A)	€ 757.797,54	



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

<i>Totale Risorse stabili extra tetto</i>	€ 28.087,50	
<i>Totale Risorse stabili nel tetto (B)</i>	€ 729.710,04	<i>limite rispettato</i>

TOTALE RISORSE STABILI (A)	€ 757.797,54
decurtazione ex art. 4 DL16/2014	€ 37.030,00
FONDO PARTE STABILE (C)	€ 720.767,50

RISORSE VARIABILI Art. 67 comma 2	
<i>Risorse variabili NON soggette al limite</i>	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - CENSIMENTO/ISTAT (ART. 67 co.3 lett c) CCNL 2016-2018)	€ 36.255,48
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	€ 11.220,70
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	€ 47.476,18
TOTALE RISORSE VARIABILI (D)	€ 47.476,18
TOTALE(C+D)	€ 768.243,70

DEFINIRE la costituzione del Fondo di produttività 2020, come dettagliato da prospetto allegato, nei seguenti importi;

TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 720.767,54
TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 47.476,18
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 768.243,70
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO delle P.O. e delle A.P.	€ 170.155,65

INCREMENTARE ai sensi dell'art. 14 comma 2 CCNL 1.4.1999, le risorse previste per compensare le prestazioni di lavoro straordinario, già incluso nel Fondo risorse decentrate, di cui al comma 1 dello stesso articolo, di un importo pari € 10.000,00 finanziato nel bilancio di previsione, al fine di fronteggiare eventi eccezionali nell'ambito della protezione civile;

DARE ATTO che in seguito alla stipula del nuovo CCNL delle Funzioni locali, le posizioni organizzative e le alte professionalità vengono imputate a bilancio e non più quale uscita del fondo delle risorse decentrate, e che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, avviene, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017.

DISPORRE l'erogazione, oltre che degli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l'entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente (applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro, quali turno, reperibilità, etc.), delle somme trasferite dall'Istat in relazione alle attività del censimento annuale



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

nelle more della certificazione del fondo da parte del Collegio dei revisori e della contrattazione decentrata integrativa trattandosi di attività non rinviabile che presenta un carattere di obbligatorietà;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione, unitamente alla certificazione dell'Organo di revisione, ex art. 4 comma 1 ultimo periodo del D.L. 16/2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

DISPORRE la pubblicazione sul sito web del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 67, comma 11 della legge n. 133/2008, del presente atto;

INCARICARE i Dirigenti d'Area di ogni atto consequenziale di propria competenza;

TRASMETTERE copia del presente atto ai Dirigenti d'Area, ai Responsabili di Settore, all'OIV, all'Ufficio del Personale, alle OO.SS. e alla R.S.U.;

DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pucci
Paola Pucci



Il Sindaco
Rodolfo Visconti
Rodolfo Visconti

SI ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data

Il Dirigente ad interim
Area Amministrativa
Dott.ssa Paola Pucci
Paola Pucci

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il

Il Dirigente ad interim
Area Amministrativa
Dott.ssa Paola Pucci

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio

SI ATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 31.12.2020



**Il Segretario Generale
dott.ssa Paola Pucci**

Paola Pucci

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "On LINE" in data

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio